

sazioni in merito alle proposte concernenti
 il nuovo trattamento di previdenza del persona-
 le, ponendo particolarmente in rilievo il
 rapporto esistente, a vantaggio dell'Ammini-
 strazione, fra le prestazioni previste dagli
 artt. 52 e segg. del contratto collettivo 1941 -
 - con il raggugliamento alle attuali retribuzioni
 e quelle che il nuovo sistema di previdenza
 vorrebbe stabilire. Ricorda gli orientamenti
 che si son venuti a delineare in giurisprudenza
 sulla materia di cui trattarsi, per dedurne
 le onerose conseguenze nella fattispecie. a
 questo proposito da lettura della sentenza
 in data 3 giugno 1950 della Corte di Casazione
 (Foro italiano I° - 1950 - pag. 1156 così concepita:

" lavoro (rapporto di) - Risoluzione del rappor-
 " to - Indennità di licenziamento - Indennità
 " di contingenza - Computo (cod. civ. art. 2121)

" In aderenza al concetto, secondo cui la
 " retribuzione, più che rappresentare il merco
 " corrispettivo dell'attività di lavoro, conside-
 " rata obiettivamente, è in rapporto alle ne-
 " cessità soggettive del lavoratore (c.d. sa-
 " larario familiare), rientrano nello stipen-